

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Disegno di legge:</b>	
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (879)	3	Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (872)	6
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 5	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	6
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	8
MEROLLI CARLO, <i>Relatore</i>	3	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	8
		ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	6
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (877)	5	Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (715)	8
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	5, 6	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	8, 10
ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	5	PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	8

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (879).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) ».

Avverto che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, e pertanto oggi verrà svolta soltanto la relazione.

L'onorevole Merolli ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO MEROLLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, riguardante l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti, è la ripresentazione fedele del disegno di legge n. 3360, approvato nel corso dell'VIII legislatura da questa Commissione nella seduta del 7 luglio 1982.

Il rinnovato esame, reso necessario dopo che il Presidente della Repubblica ebbe a restituire al Parlamento il disegno di legge n. 3360 perché non vi era indicata la relativa copertura finanziaria, non ebbe luogo per l'anticipato scioglimento dell'VIII legislatura. Pertanto, il presente disegno di legge varia, rispetto al precedente, per l'aggiunta di un nuovo articolo, e precisamente l'articolo 2,

che provvede all'onere per l'anno 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, utilizzando in parte l'accantonamento previsto per la partecipazione italiana a fondi e banche internazionali.

Nella relazione governativa si precisa che ad eventuali, mutate condizioni sfavorevoli di cambio lira-ECU si potrà provvedere mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Qualche perplessità, invece, può sorgere per la copertura finanziaria delle rate semestrali riguardanti gli esercizi 1985, 1986 e 1987, nonostante le assicurazioni che vengono sempre e solo dalla relazione del Governo che precisa che detti oneri, successivi a quelli dell'esercizio 1984 espressamente previsto dal disegno di legge, sono considerati nell'ambito del bilancio pluriennale 1984-1986.

La Banca europea per gli investimenti, costituita dal trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea, è sorta nel marzo 1957, onde contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato del mercato comune.

La BEI, di cui fanno parte di diritto i dieci Stati membri della Comunità, è di fatto uno strumento della CEE stessa ed ha iniziato a funzionare nel febbraio 1958, avendo come obiettivo principale, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma, quello di contribuire senza finalità di lucro allo sviluppo della Comunità, agevolando una politica di interventi con l'utilizzazione di risorse e capitali attinti dal mercato all'interno ed all'esterno della Comunità.

La BEI ha natura bancaria simile sotto ogni aspetto alla Banca mondiale; gli obiettivi di politica economica della BEI sono raggiunti tramite il finanziamento di imprese, enti pubblici o istituti di credito, concedendo mutui a lungo termine o garanzie per investimenti che contribuiscano allo sviluppo regionale, oppure consentano la riconversione di imprese o la creazione di nuove attività, ovvero rivestano un interesse comune per più Paesi membri o per la Comunità intera.

La Banca cura in particolare che i mutui da essa accordati favoriscano investimenti che, sia per la localizzazione che per la destinazione economica, siano conformi alle scelte nazionali e contribuiscano a correggere gli squilibri di antica data che ritardano il processo di unificazione europea.

Nel quadro dell'approvvigionamento energetico della comunità la Banca dal 1979 finanzia progetti di infrastrutture e di impianti energetici che contribuiscano a ridurre gli squilibri regionali e ad assicurare una certa indipendenza e sicurezza della Comunità in questo campo, accordando finanziamenti con operazioni effettuate in una « sezione speciale ».

La BEI gestisce, quale agente, i fondi dell'EURATOM che vengono assegnati dalla Commissione delle Comunità europee.

Inoltre, per deroga approvata dal Consiglio dei Governatori, la Banca, in base all'articolo 18 del proprio statuto, può accordare finanziamenti anche a Paesi estranei alla Comunità, fino alla concorrenza di una certa quota.

La cooperazione finanziaria con la maggior parte di questi Paesi, come la Grecia, la Turchia, il Portogallo, la Spagna, la Jugoslavia, Malta, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, il Libano, la Siria, l'Egitto, la Giordania, Israele e Cipro, comporta, oltre a mutui su risorse proprie della Banca, finanziamenti a condizioni speciali su risorse di bilancio degli Stati membri o della Comunità e che la Banca gestisce come mandataria, contabilizzando fuori bilancio le relative operazioni sempre nell'apposita « Sezione speciale ».

La BEI, dal 1958, utilizzando esclusivamente mezzi raccolti su mercati nazionali degli Stati membri e su quello internazionale, ove ha sempre goduto di notevole credito, ha pienamente adempiuto i suoi compiti istituzionali, volgendo una crescente attenzione al finanziamento di iniziative riguardanti la valorizzazione delle regioni comunitarie meno sviluppate nonché la realizzazione di progetti d'interesse comune per più Stati.

Nel corso di questi anni l'Italia ha potuto beneficiare di numerose operazioni; infatti nel ventennio 1958-78 la percentuale delle iniziative finanziarie è stata del 46,8 per cento del totale delle operazioni della Banca per gli investimenti nella Comunità, per l'importo di 3.267,7 milioni di unità di conto, mentre per il 1980 la percentuale è stata del 44 per cento per un importo di 290,3 milioni di unità di conto pari a lire 1.533,2 miliardi, calcolando i tassi di cambio vigenti il giorno della firma dei contratti.

Di notevole interesse è la destinazione di tali operazioni che per due terzi ha riguardato investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, senza considerare l'ausilio che la Banca europea si è impegnata a portare alle zone dell'Italia meridionale colpite dal terremoto del novembre 1980, contribuendo con finanziamenti per circa 200 miliardi di lire allo sforzo di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate ed alla ripresa economica delle zone devastate.

La Banca europea, dotata inizialmente di un capitale di 1 miliardo di unità di conto, fu costretta varie volte nel corso di questi ultimi anni ad aumentare il capitale stesso per far fronte all'entità sempre in aumento delle sue operazioni.

D'altra parte, il rispetto della norma fissata al quinto capoverso dell'articolo 18 del suo statuto, che stabilisce che il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordate dalla BEI non deve superare in alcun momento il 250 per cento del capitale sottoscritto, ha costretto il Consiglio dei Governatori ad elevare varie volte il capitale stesso.

Sempre per questi motivi in data 15 giugno 1981 il Consiglio dei Governatori, costituito dai ministri finanziari dei dieci paesi membri della CEE, ha deliberato un nuovo raddoppio del capitale della Banca che viene così portato da 7.200 milioni di unità di conto a 14.440 milioni.

Di conseguenza, la ripartizione di tale importo tra i Paesi membri è stata stabilita come segue: Germania, 3.150.000.000, Francia 3.150.000.000, Regno Unito 3 miliardi 150.000.000, Italia 2.520.000.000, Belgio 829.500.000, Paesi Bassi 829.500.000, Danimarca 420.000.000, Grecia 225.000.000, Irlanda 105.000.000, Lussemburgo 21 milioni.

Per l'Italia si realizza in tale modo un aumento di 1.260 milioni di ECU, di cui il 7,5 per cento - cioè 94.500.000 unità di conto - verrà versato in lire italiane ed in otto rate semestrali consecutive di eguale importo, 11.812.500, facenti carico agli esercizi 1984, 1985, 1986 e 1987, con la prima rata scadente il 30 aprile 1984.

La conversione in lire di tali importi espressi in unità di conto sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei Governatori, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento e giornalmente comunicati dalla Comunità al Ministero del tesoro.

Propongo alla Commissione l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame ed invito ancora una volta il Governo a presentare alla Commissione il quadro complessivo degli impegni italiani negli organismi finanziari internazionali con relativa illustrazione dell'attività di tali organismi.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Merolli, la cui relazione condivido totalmente.

Desidero dichiarare al relatore la disponibilità del Governo a partecipare ad una riunione *ad hoc* relativamente alla richiesta contenuta nell'ultima parte della relazione.

Desidero altresì dichiarare la disponibilità del Governo - per sgombrare il

campo da qualsiasi equivoco, anche in relazione ai tormentati precedenti, circa la copertura finanziaria di questo provvedimento - ad una migliore puntualizzazione dell'articolo 3, che individui le fonti di copertura per gli esercizi 1985 e 1986.

Agli effetti tecnici, desidererei sentire anche il parere del presidente, se cioè egli ritenga più opportuno che la nuova formulazione dell'articolo 3 richieda una preliminare discussione in questa sede, o se non convenga proporla, per evitare una serie di rinvii, in sede di Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Rifletteremo su questo punto dopo la discussione sulle linee generali. Intanto, prendiamo atto della disponibilità del Governo sul punto in questione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo ».

L'onorevole Giacomo Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Dall'odierno ordine del giorno dei nostri lavori risulta evidente che la Commissione è stata chiamata ad esaminare, discutere ed approvare una serie di provvedimenti di legge concernenti istituzioni finanziarie che operano a favore dei paesi più poveri, dove il sottosviluppo assume aspetti talvolta drammatici e dove più urgente è la lotta nei confronti della fame e della povertà. E certamente in questa cornice si colloca il Fondo africano di sviluppo, per la ricostituzione delle cui risorse il Governo, con il disegno di legge n. 877, propone uno stanziamento di lire 131 miliardi 662.540.000 a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1983-1984.

Il provvedimento ha pertanto una rilevanza finanziaria non trascurabile rispetto alla quale è bene però ricordare che non si tratta di una erogazione che non comporti alcun impatto positivo per il nostro sistema economico-produttivo. Infatti la nostra partecipazione consentirà alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare per l'aggiudicazione delle commesse relative a progetti finanziati dal Fondo. È sempre stato così fin dal 1972 quando il Fondo africano di sviluppo (FAS) venne costituito nell'ambito della Banca africana di sviluppo, per consentire alla stessa di poter praticare condizioni particolarmente agevolate per il finanziamento di progetti di sviluppo e di consulenze tecniche ai paesi sottosviluppati del continente africano.

Successivamente al 1972 l'Italia ha onorato i propri impegni in seno al Fondo in tre occasioni: nel 1974 versando la quota di adesione, nel 1977 e nel 1980 partecipando alla prima e seconda ricostituzione delle risorse del Fondo.

Tutto ciò premesso mi pare che si debba esprimere un parere positivo sul disegno di legge in discussione che in tre articoli enuncia le proprie finalità, quantifica l'impegno finanziario e le relative modalità di erogazione nonché i tempi e le modalità della contabilizzazione nel bilancio dello Stato.

Concludo la mia breve relazione raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (872).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Au-

mento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) ».

L'onorevole Giacomo Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

**GIACOMO ROSINI, Relatore.** Poiché non mi è possibile presumere che tutti abbiano precisa memoria delle finalità e del ruolo perseguito e svolto dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, mi permetto, per rapidi cenni, di ricordarli in questa mia relazione prima di esaminare in concreto il provvedimento che è sottoposto al nostro esame.

La BIRS è una delle tre articolazioni finanziarie che compongono la Banca mondiale (l'Istituto finanziario che opera in stretto collegamento con l'ONU) e come tale integra l'attività del Fondo monetario internazionale che statutariamente ha compiti e funzioni prettamente monetari.

Oltre alla BIRS compongono la Banca mondiale l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e la Società finanziaria internazionale (IFC).

Costituita nel 1944 la BIRS (che vide istituiti i propri rapporti con l'ONU solo alla fine del 1947), con finalità che si possono facilmente desumere dal nome e dall'epoca di fondazione, svolge un ruolo di promozione nei confronti dei paesi più poveri mediante l'erogazione di prestiti agevolati ai governi, a enti pubblici e a imprese private che attuino investimenti internazionali finalizzati allo sviluppo della produzione e del commercio anche per il tramite di una appropriata assistenza tecnica. L'Italia è entrata a far parte della BIRS fin dal 1947 sottoscrivendo una quota di partecipazione al capitale di dotazione pari a 180 milioni di dollari USA del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944.

Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 872 il dollaro USA del 1944 corrisponde a 1,20635 dollari correnti.

Successivamente il nostro paese ha sempre partecipato alle varie risoluzioni internazionali che via via hanno elevato

l'ammontare del capitale di dotazione della Banca fino ad essere, a tutt'oggi, titolare di una quota pari a 1.959,2 milioni di dollari USA.

È forse utile ricordare che nel primo decennio di vita della BIRS l'Italia fu tra i principali fruitori degli interventi attuati grazie ai finanziamenti della Banca stessa. Negli anni '60 l'area di intervento preferenziale si spostò dall'Europa ai paesi latino-americani, mentre negli anni più recenti vi è stato un rafforzamento dell'assistenza finanziaria verso i paesi asiatici.

Venendo ora al merito del provvedimento, giova premettere che allorquando (in data 4 gennaio 1980) il Consiglio dei governatori si riunì per decidere l'aumento del capitale della BIRS, al fine di fronteggiare adeguatamente le crescenti necessità del mercato monetario, la riunione si concluse con l'approvazione di due risoluzioni: la n. 346 « Aumento generale del capitale per il 1979 » e la n. 347 « Aumento addizionale del capitale e delle sottoscrizioni per il 1979 ». La distinzione in due risoluzioni dell'aumento di capitale si giustifica con la volontà di mantenere all'interno della Banca un certo equilibrio nel « potere di voto » che risulta compromesso da ogni aumento proporzionale del capitale, perché, in base allo statuto, ogni paese ha diritto a 250 voti a fronte della adesione o prima sottoscrizione, più un voto per ogni azione successivamente sottoscritta. È chiaro che con l'aumento deliberato con la risoluzione n. 346 — quella che ha consentito all'Italia di elevare la propria quota da 1.012 a 1.959,2 milioni di dollari, poi autorizzata dal Parlamento con legge 21 dicembre 1981, n. 719 — i paesi poveri si sono trovati penalizzati nel voto perché impossibilitati a sottoscrivere nuove azioni in proporzione alle quote già detenute.

Ecco quindi la risoluzione n. 347 che consente a tutti i paesi, e fino al 1° luglio 1986, la sottoscrizione di 250 azioni (e quindi di aumentare la propria forza-voto in misura pari alla quota di prima sottoscrizione) senza che ciò significhi un

contemporaneo esborso di capitali poiché le sottoscrizioni vanno ad aumentare solo il capitale « a chiamata » della Banca e come tali non vengono neppure considerate ai fini del calcolo dell'esposizione massima dell'istituto.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PAOLO ENRICO MORO

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. La loro funzione si ritrova infatti definita nella sezione 5.2 dell'articolo 2 dello statuto della BIRS che recita: « 2) il rimanente 80 per cento sarà chiamato dalla Banca solo quando fosse necessario far fronte a impegni della Banca presi in base all'articolo IV, sezioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> ».

Quest'ultimo articolo riguarda esattamente i metodi per concedere ed agevolare i prestiti, e recita testualmente: « La Banca può concedere ed agevolare prestiti, che soddisfino alle condizioni generali elencate all'articolo 3, in uno dei seguenti modi: 1) concedendo prestiti o partecipandovi con i suoi fondi, corrispondenti al suo capitale versato, inalterato, alle riserve di capitale e, subordinatamente alla sezione 6 di questo articolo, alle sue riserve; 2) concedendo prestiti diretti o partecipandovi mediante fondi raccolti sul mercato di un membro, o altrimenti presi a prestito dalla Banca; 3) garantendo in modo totale o parziale prestiti concessi da privati nei modi d'investimento normali ».

Onorevoli colleghi, appare chiaro da tutto ciò che, approvando il disegno di legge sottopostoci dal Governo, mentre da un lato possiamo concorrere a potenziare il ruolo che la BIRS esplica in favore delle nazioni in via di sviluppo, dall'altro il nostro paese potrebbe anche non avere alcun aggravio finanziario, in conseguenza di tale decisione.

Va da sé che nessuno può garantire che le vicende future della Banca si svolgano secondo tali rosee previsioni, perché anzi alcune situazioni debitorie di non pochi paesi di tutti i continenti del mon-

do consigliano prudenza nei giudizi e nelle previsioni. Non a caso il Governo propone, al secondo comma dell'articolo unico, una copertura per gli eventuali oneri che potrebbero derivare dall'impegno (una sorta di garanzia fidejussoria) che con lo stesso si va a concedere e sottoscrivere. Per grandi approssimazioni, possiamo parlare di una garanzia definibile e quantificabile in poco più di 50 miliardi di lire.

Ebbene, proprio la copertura degli eventuali oneri che potrebbero derivare da quest'impegno del nostro paese rappresenta l'unico motivo di perplessità, nel provvedimento di legge di cui ci si chiede l'approvazione. Su tale punto chiedo quindi completo conforto al rappresentante del Governo, domandandogli se non sia possibile definire una disposizione che, per modi e tempi sia più confacente ad una reale copertura finanziaria della legge.

Tutto ciò osservato, ed augurandomi che sull'interrogativo che ho sollevato venga una risposta esauriente dal Governo, credo di poter concludere invitando la Commissione alla approvazione del disegno di legge n. 872.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha posto con molto garbo al Governo dei quesiti riguardanti la copertura finanziaria, e ritengo quindi doveroso rispondere.

Voglio far presente che lo stesso relatore ha sottolineato che si tratta di azioni con diritto di voto, ma che non comportano alcun versamento, e addirittura non vengono considerate ai fini del calcolo per la determinazione dell'esposizione debitoria massima della banca. Il secondo aspetto riguarda il fatto che eventuali oneri potrebbero registrarsi solo dopo la chiusura della sottoscrizione, cioè il 1° luglio 1987: in ogni caso, il Governo si è preoccupato anche di questa data, pur assolutamente ipotetica e pur successiva, ad ogni modo, al 1986. Infatti, il secondo comma dell'articolo unico prevede esplicitamente che, ad eventuali oneri che alla chiusura della sottoscrizione dovessero essere richiesti all'Italia, si prov-

vederà mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Occorre qui chiarire che, da parecchi esercizi finanziari, è stato istituito il capitolo 8011, come fondo per le spese obbligatorie occorrenti a far fronte ad eventuali oneri di questo tipo. Devo anche aggiungere che questo capitolo reca, per il 1984, uno stanziamento di circa 119 miliardi, cui possono essere imputabili — se malauguratamente dovessero in futuro verificarsi quelle situazioni che, per adesso, non sono ipotizzabili — le eventuali spese relative a questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per i suoi chiarimenti. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione del disegno di legge: Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (715).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame riproduce il disegno di legge n. 2813 dell'VIII legislatura, sul quale (mi pare intorno al mese di novembre 1981) ho svolto la relazione; pertanto, mi sia consentito di collegarmi ad essa, anche per l'economia dei nostri lavori. Infatti, l'attuale testo è identico al precedente, e viene riproposto perché il precedente disegno n. 2813, già approvato dalla VI Commissione, è decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Ritengo comunque opportuno accennare, sia pure brevemente, ai precedenti le-



gislativi del disegno di legge in discussione, come ebbi a fare in questa Commissione nella passata legislatura. Comincio dal regio decreto-legge n. 533 del 10 dicembre 1894, che stabiliva che il servizio di tesoreria statale era affidato alla Banca d'Italia, a far tempo dal 1° febbraio 1895, e sino al 31 dicembre 1912. Da allora, ad ogni scadenza, vennero emanati gli atti legislativi di proroga: nel 1912, 1913, 1923, 1930, 1932, 1934. Nel 1936, con decreto 31 dicembre 1936, venne stabilito che la gestione del servizio di tesoreria provinciale era affidato alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1950. Nel 1951, con legge del 31 dicembre 1950, n. 425, detto termine fu prorogato al 31 dicembre 1960 e, nel contempo, il Tesoro fu autorizzato a stipulare le necessarie convenzioni con la Banca centrale. Successivamente, con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, venne disposta la proroga al 31 dicembre 1970. Infine, con legge 19 luglio 1971, n. 581, si provide a prorogare ulteriormente il termine in questione al 31 dicembre 1980, ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione (quindi, in modo particolare, la convenzione tra il Tesoro e la Banca centrale, diretta a regolare la materia).

Essendo scaduto ormai da 33 mesi anche il termine previsto dalla legge n. 581 del 1971, il Governo ha ripresentato, il 26 ottobre 1983, con il progetto di legge n. 715 al nostro esame, un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1990, per l'affidamento alla Banca d'Italia della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

Non vi è dubbio che se il servizio di tesoreria dello Stato, affidato alla Banca d'Italia fin dal 1895, venne in seguito ininterrottamente da questa esplicato, non è stato soltanto per ragioni di tradizione, ma soprattutto perché un compito di così vasta mole non può essere svolto che dall'Istituto di emissione.

Diversi sono i motivi: la relazione che accompagna il disegno di legge ne evidenzia molti, a me pare opportuno ricordarne alcuni. Anzitutto la Banca d'Italia è il solo istituto che, per legge, è tenuto a far funzionare proprie sedi nei capoluo-

ghi di tutte le province. È la Banca d'Italia che, grazie anche ad un così largo numero di sportelli in tutto il territorio nazionale, può mantenere scorte monetarie tali da assicurare in qualunque momento che le casse dello Stato siano in grado di fare fronte alle normali esigenze ed a quelle che improvvisamente potrebbero manifestarsi. È noto, del resto, come giornalmente possano verificarsi, nelle singole tesorerie e nella complessiva gestione di cassa, sfasamenti notevoli fra gli incassi ed i pagamenti ed è facile comprendere come nessun altro istituto di credito potrebbe fronteggiare queste inevitabili fluttuazioni meglio dell'Istituto di emissione.

Consentitemi, ora, di accennare, sempre brevemente, alle principali disposizioni di carattere regolamentare che disciplinano il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Prima di tutto ricordo che l'articolo 43 dello Statuto della Banca di Italia (approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni) prevedeva espressamente la gestione di detto servizio, la quale venne poi disciplinata, quanto alle sue modalità, da una serie di altre norme. La più importante fra di esse è costituita dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che si occupa del servizio in questione nell'articolo 202; sono poi da menzionare le istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1939; infine occorre rifarsi al Regolamento per il servizio di tesoreria approvato con regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, per la parte tuttora in vigore e, per quanto concerne la disciplina del rimborso spese alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale, è necessario rifarsi al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, che autorizza il Ministro del tesoro a determinarne l'entità.

Ritengo opportuno, ora, dopo aver completato l'elenco delle disposizioni vigenti in materia, accennare rapidamente alle « pattuizioni ». Esse sono rappresentate, sostanzialmente, dalle convenzioni

tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, l'ultima delle quali - quella tuttora vigente - risale al 28 maggio 1957 ed è stata approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1957. Essa riproduce, ovviamente con significative variazioni, lo schema della convenzione originaria, che risale al 30 ottobre 1894 e che rappresenta uno dei documenti fondamentali della storia della nostra Banca centrale. L'articolo 4 della convenzione del 1957, firmata dall'allora ministro Medici e dall'allora governatore della Banca d'Italia Menichella, stabilisce che la misura del rimborso delle spese per il servizio di tesoreria provinciale è fissata da apposita convenzione annuale.

La più recente convenzione, cioè quella che reca la data del 20 novembre 1980, stipulata tra il Ministro del tesoro ed il governatore della Banca d'Italia, stabilisce che per le spese di gestione del servizio viene corrisposta alla banca centrale la somma annua di lire 1 miliardo e 890 milioni più IVA. È da notare che si tratta della stessa cifra che è rimasta in vigore dal 1947, pur essendo nel frattempo variato non solo il valore della moneta ma anche il costo del servizio. Tale cifra assume chiaramente un significato di « prezzo politico » a fronte del rincaro delle spese reali sostenute per il servizio stesso prodotto dalla Banca d'Italia, che, per esempio, per il 1980, ha superato l'importo di 40 miliardi.

L'onere del servizio a carico dello Stato è fissato - come è già stato ricordato - in lire 1.890 milioni più IVA al 18 per cento. L'onere fa carico al capitolo 5275 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nel 1982, il movimento contabile generale di cassa delle sezioni di tesoreria provinciale ha registrato le seguenti cifre in miliardi. Incassi: entrate di bilancio, 182.189; entrate fuori bilancio, 652.727; totale erario dello Stato, 834.916; entrate

diverse, 224.535; totale incassi, 1.059.451. Pagamenti: spese di bilancio, 150.500; spese fuori bilancio, 679.284; altre partite, 19.112; totale erario dello Stato, 848.896; uscite diverse, 217.157; totale pagamenti, 1.066.053. Saldo passivo del conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale, 6.602 al 31 dicembre 1982.

Il disegno di legge al nostro esame - mi pare doveroso osservarlo - cessa di essere di un solo articolo (come è stato per le proroghe del 1960 e del 1971) di semplice proroga e torna ad essere un articolato più organico, sulla falsariga del disegno di legge di proroga del 1951 presentato dal ministro Pella.

Esso introduce la proroga fino al 31 dicembre 1990 « con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti » - che ho cercato prima, sommariamente, di elencare - e fatto « salvo quanto disposto dai successivi articoli ».

La sua efficacia - per esigenze di continuità - è dal 1° gennaio 1981.

La completezza della relazione governativa che accompagna il disegno di legge mi esime dall'illustrare il contenuto dell'articolato.

Dopo aver segnalato che la I Commissione ha espresso parere favorevole, concludo così la mia esposizione illustrativa in merito al provvedimento in discussione raccomandandolo all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO